CAMERA DEI DEPUTATI N. 2517

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LECCESE

Norme per la messa al bando totale delle mine antipersona

Presentata il 22 ottobre 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Se fino a qualche tempo fa, l'argomento della messa al bando delle mine antipersona veniva accolto nel mondo con difficoltà e diffidenza, oggi non è più così. Nell'ottobre del 1996 si è infatti tenuta ad Ottawa una Conferenza internazionale nel corso della quale più di cinquanta Paesi si sono dichiarati a favore della totale messa al bando di questo tipo di ordigni. Decine di Stati, tra i quali il Belgio, l'Olanda, la Germania, la Francia, il Canada e l'Australia, hanno già iniziato il processo di smantellamento del loro arsenale.

Il nostro Paese già nell'agosto del 1994 aveva adottato una moratoria unilaterale sulla produzione e vendita di mine antipersona, ma solo recentemente, nel corso della cerimonia di apertura della cinquantunesima Assemblea delle Nazioni Unite, il Ministro degli affari esteri, Lamberto Dini, ha annunciato che il Governo italiano rinuncia alla produzione e vendita di mine antipersona ed intende procedere alla distruzione dell'arsenale di mine antipersona esistente in Italia.

Le dichiarazioni del Ministro degli affari esteri costituiscono una grande vittoria civile del nostro Paese e rispondono positivamente alle 250.000 firme raccolte dalla campagna italiana contro le mine e alle risoluzioni contro le mine adottate da oltre settanta comuni italiani. Esse rappresentano un importante passo avanti per la messa al bando internazionale delle mine antipersona, ma hanno un unico limite: scaturiscono da decisioni esecutive e non da una legge. È giunto ora il momento che la messa al bando delle mine antipersona sia assicurata con una legge dello Stato.

Permettetemi di ricordarvi qui che le mine antipersona costituiscono un'arma indiscriminata che colpisce in particolare la popolazione civile, sia durante i conflitti, sia, soprattutto, dopo che i conflitti sono venuti a termine. Negli ultimi quindici anni

oltre un milione di persone sono rimaste vittime di questi ordigni. Ancora oggi, ogni anno, oltre 26.000 persone cadono vittime di tali ordigni. Spesso queste persone non muoiono, ma rimangono mutilate in maniera permanente, con la perdita degli arti inferiori, di quelli superiori, spesso degli occhi. Il danno psicologico, economico e sociale arrecato con la mutilazione di queste persone è, in certa misura, maggiore di quello che conseguirebbe della morte delle stesse persone. Poiché questo è lo scopo delle mine antipersona: demoralizzare il nemico infliggendogli un gran numero di feriti e di mutilati non tanto tra i militari, quanto tra la popolazione civile.

Oggi nel mondo sono sepolte oltre 110 milioni di mine in circa settanta Paesi, dalla Cambogia alla Bosnia, dal Mozambico alla Somalia, all'Afghanistan, dalla Cecenia alla Croazia, al Vietnam, dall'Uganda all'Iraq, all'Angola, dall'Eritrea al Sudan, all'Etiopia. Non è un caso se, come si vede, questa lista include alcuni dei Paesi più poveri del mondo: le mine antipersona, prodotte nei Paesi industrializzati, sono divenute le armi dei poveri. Una mina può anche arrivare a costare 3 dollari per unità. Trovare quella stessa mina e disinnescarla a guerra finita costa oltre cinquecento dollari.

Nel 1995 e poi ancora nel 1996 si è riunita, sotto gli auspici delle Nazioni Unite, la Conferenza di revisione sull'uso di alcune armi convenzionali, tra le quali le mine antipersona. Nel 1995 la riunione di Vienna si è conclusa con un nulla di fatto, in quanto alcuni Paesi, tra i quali Russia, Cina, India e Pakistan, si sono dichiarati contrari a qualsiasi compromesso sulla messa al bando. Nel 1996, la Conferenza di revisione, riunita a Ginevra, è pervenuta ad un Protocollo che ha lasciato profondamente insoddisfatti un gran numero di Paesi. Il Protocollo, frutto di troppi compromessi, sancisce la produzione e l'uso delle mine fornite di meccanismi di autodistruzione o autodisinnesco a tempo, le cosiddette mine « intelligenti »; e condiziona la messa al bando delle tradizionali mine « cieche » alla ricezione dello stesso Protocollo nelle legislazioni di almeno venti dei Paesi partecipanti. Dal momento in cui tali venti Paesi avranno recepito il Protocollo, i Paesi detentori di mine « cieche » avranno nove anni per smantellare il loro arsenale.

Come si vede, si tratta di un Accordo che non risolve affatto il problema delle mine antipersona, in quanto da una parte rimanda ad un lontano futuro la messa al bando totale delle mine « cieche » e, dall'altra, avalla l'uso delle mine « intelligenti », come se il carattere non discriminante di tali ordigni non rimanesse comunque immutato per tutto il tempo che la mina resta attiva.

Un grande numero di personalità si dichiarava, al termine della Conferenza, profondamente insoddisfatto dei risultati raggiunti. Si esprimevano in tal senso, tra gli altri, Sua Santità Giovanni Paolo II; il Segretario generale delle Nazioni Unite Boutros Ghali; il Presidente del Sud-Africa, Nelson Mandela; il Presidente del Comitato internazionale della Croce Rossa, Cornelio Sommaruga; Levi Weikman-Kelman, rabbino di Gerusalemme; Monsignor Samuel Ruiz Garcia, vescovo del Chiapas. Diversi militari facevano sentire anche la propria voce, tra questi: il generale Norman Schwartzkopf, comandante delle Forze USA durante la guerra del Golfo; il generale Alfred Gay junior, *ex* comandante dei *Marines* USA; il generale Fricaud-Ragnaud, *ex* capo della delegazione francese alla Conferenza per il disarmo. Tutte queste personalità affermavano esplicitamente di essere a favore di un bando globale ed in tempi brevi di ogni tipo di mine antipersona, « stupide o intelligenti ».

Non erano soli: trentacinque Paesi, che pure avevano firmato il Protocollo di Ginevra, si dichiaravano insoddisfatti ed accoglievano la proposta del Canada di riunirsi ad Ottawa nell'ottobre del 1996 per una Conferenza internazionale denominata « Verso il bando globale delle mine antipersona ». È stato, infatti, nel corso di questa Conferenza, cui hanno partecipato cinquanta Paesi a pieno titolo e venti in qualità di osservatori, che si è raggiunto il numero più grande di adesioni alla totale messa al bando delle mine.

Il nostro Paese è stato fino al 1994, fino cioè all'adozione della moratoria unilaterale, tra i principali esportatori di mine antipersona. Milioni di mine italiane sono disseminate ancor oggi in Paesi come l'Afghanistan, il Mozambico, il Kurdistan turco, l'Angola, il Rwanda, l'Iran. La nostra responsabilità, unitamente a quella di tutti gli altri Paesi esportatori di mine, è ancora oggi più grande.

Nel corso dei lunghi e complessi negoziati di Vienna e Ginevra, l'Italia ha assunto, però, una posizione favorevole al compromesso raggiunto a Ginevra. In altre parole, si è dichiarata a favore dell'uso delle mine « intelligenti ». Solo nell'ottobre di quest'anno, alla vigilia della Conferenza di Ottawa, il Ministro degli affari esteri, Dini, ha annunciato la decisione italiana di rinunciare alla produzione e vendita di ogni tipo di mine e di smantellare l'arsenale nazionale. Si è trattato di un nuovo importante sviluppo, accolto, con grande favore nel corso della Conferenza di Ottawa.

Le mine antipersona non appartengono al passato. Non esistono solo i milioni di mine ereditate dai conflitti recenti. Ogni anno, ancora oggi, nel mondo si producono oltre sei milioni di mine. In questo stesso momento, centinaia di migliaia di nuove mine vengono disseminate nelle Repubbliche centro-asiatiche, in Cecenia, al confine tra India e Pakistan, al confine tra Perù ed Ecuador, al confine tra le due Coree, ad Haiti, in Rwanda e Burundi, nello Sri Lanka, in Algeria, al confine tra Iran e Iraq. In questo quadro, la messa al bando delle mine antipersona rappresenta una necessità urgente ed improcrastinabile. La Conferenza di Ottawa ha avuto il merito di accelerare in maniera cruciale il percorso per la messa al bando globale di ogni tipo di mine antipersona, ma la battaglia non è ancora vinta. Nel dicembre dell'anno prossimo i Paesi che condividono la risoluzione di Ottawa si incontreranno di nuovo in Canada per la firma di un trattato contro le mina da parte di tutti i Paesi che condividono questa scelta. Tale trattato giuocherà certamente un ruolo importante nel seno delle Nazioni Unite al fine di raggiungere un nuovo Protocollo internazionale per la messa al bando globale.

L'Italia, da questo punto di vista, può e deve intervenire nell'arena internazionale per favorire il bando globale. L'adozione di una legge per la messa al bando totale delle mine antipersona in Italia rappresenta un passaggio obbligato per la credibilità del nostro Paese.

Nella presente proposta di legge ci è sembrato giusto e doveroso includere un finanziamento alle operazioni di sminamento che avvengono nel mondo sotto l'egida delle Nazioni Unite e di varie organizzazioni internazionali; così come altrettanto giusto e doveroso ci è sembrato includere un finanziamento per contribuire ai programmi di riabilitazione delle vittime delle mine antipersona, portati avanti dalle Nazioni Unite e da altri organismi, incluse le organizzazioni non governative. Tali contributi rispondono ad una precisa necessità: cooperare allo sviluppo dei Paesi infestati da mine antipersona. Senza la cooperazione internazionale, infatti, il risanamento e lo sviluppo di questi Paesi è praticamente impossibile.

Questa proposta di legge, infine, contiene anche una clausola di indennizzo per le società italiane produttrici di mine antipersona. L'indennizzo si riferisce unicamente ad attività di produzione antecedente sia l'entrata in vigore della legge, sia l'adozione da parte del Governo nell'agosto del 1994 della moratoria unilaterale sulla produzione e vendita di mine antipersona.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Definizione di mine antipersona).

1. Si definisce mina antipersona ogni dispositivo od ordigno dislocato sopra, all'interno o accanto una qualsiasi superficie o congegnato o adattato in modo tale da esplodere o causare un'esplosione come conseguenza della presenza, della prossimità o del contatto di una persona.

ART. 2.

(Ambito di applicazione).

1. È vietato l'uso da qualsiasi titolo di ogni tipo di mine antipersona, fatto salvo il caso in cui tali mine siano usate esclusivamente a fini di esercitazione per operazioni di sminamento.

2. È vietata la ricerca tecnologica, la fabbricazione, la vendita, la cessione a qualsiasi titolo, l'esportazione, l'importazione, la detenzione delle mine antipersona, di qualunque natura o composizione, o di parti di esse, fatte salve le disposizioni di cui al comma 1.

3. È vietata l'utilizzazione e la cessione, a qualsiasi titolo, dei diritti di brevetto per la fabbricazione, in Italia o all'estero, direttamente o indirettamente, delle mine antipersona o di parte di esse e l'utilizzazione e la cessione, a qualsiasi titolo, di tecnologie idonee alla fabbricazione di mine antipersona o di parti di esse.

ART. 3.

(Competenze del Ministero della difesa).

1. Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della difesa provvede a distruggere l'arsenale di mine antipersona in

dotazione o stoccaggio presso le Forze armate, fatta eccezione per una quantità limitata destinata all'addestramento in operazioni di sminamento.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

ART. 4.

(Obblighi a carico dei detentori di mine antipersona).

1. Entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende italiane produttrici di mine antipersona e loro componenti, e chiunque detenga a qualsiasi titolo mine antipersona o parti di esse, fatte salve le prescrizioni di cui all'articolo 2, comma 1, devono consegnare le mine antipersona e loro componenti di cui sono in possesso ai comandi territoriali dell'Arma dei carabinieri, che provvedono alla loro distruzione entro il termine successivo di centoventi giorni.

ART. 5.

(Obblighi di chi dispone di diritti di brevetto o di tecnologie idonee alla fabbricazione di mine antipersona).

1. Chiunque dispone, a qualsiasi titolo, di diritti di brevetto o di tecnologie idonee alla fabbricazione di mine antipersona o parti di esse deve farne denuncia al Ministero della difesa entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 6.

(Divieto di partecipazione in società che producono o commercializzano mine antipersona).

1. È vietata la partecipazione, in quote o azioni, od a qualsiasi altro titolo, in società, con sede in Italia o all'estero, che producono o commercializzano mine antipersona o parti di esse.

ART. 7.

(Sanzioni).

1. Chiunque usa, fatte salve le disposizioni cui al comma 1 dell'articolo 2, fabbrica, vende, cede, a qualsiasi titolo, esporta, importa, detiene mine antipersona o parti di esse, ovvero utilizza o cede, direttamente o indirettamente, diritti di brevetto o tecnologie per la fabbricazione, in Italia o all'estero, direttamente o indirettamente, di mine antipersona o di parti di esse è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da 100 a 300 milioni di lire.

2. Chiunque trasgredisce all'obbligo di cui all'articolo 4 è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50 a 250 milioni di lire.

3. Chiunque trasgredisce all'obbligo di denuncia di cui all'articolo 5, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50 a 250 milioni di lire.

4. Chiunque trasgredisce al divieto di cui all'articolo 6, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da 100 a 300 milioni di lire.

ART. 8.

(Indenizzi).

1. È autorizzata la spesa di dieci miliardi di lire quale indennizzo per le società italiane produttrici di mine antipersona in relazione alle attività di produzione di mine antipersona antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge e l'adozione da parte del Governo

della moratoria unilaterale sulla produzione e commercio delle mine antipersona, deliberata nell'agosto 1994.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997.

ART. 9.

(Autorizzazione di spesa per attività di sminamento).

1. È autorizzata la spesa di venti miliardi di lire per realizzare un programma quinquennale di finanziamento e di sostegno ai centri internazionali e alle organizzazioni governative e non governative che svolgono attività di sminamento nei Paesi ove sono state collocate le mine antipersona.

2. All'attuazione del programma di cui al comma 1 provvede il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per la copertura dell'onere derivante dall'attuazione del comma 1, il Ministro del tesoro è autorizzato a ridurre in pari misura gli stanziamenti iscritti ai capitoli della categoria IV del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 1997 e relative proiezioni per gli anni seguenti, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria.

ART. 10.

(Autorizzazione di spesa per attività in favore delle vittime delle mine antipersona).

1. È autorizzata la spesa di venti miliardi di lire per un programma quinquennale di finanziamento e di sostegno ai centri internazionali e alle organizzazioni governative e non governative per programmi di riabilitazione a favore delle vittime delle mine antipersona.

2. All'attuazione del programma di cui al comma 1 provvede il Ministro degli

affari esteri, con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per la copertura dell'onere derivante dall'attuazione del comma 1, il Ministro del tesoro è autorizzato a ridurre in pari misura gli stanziamenti iscritti ai capitoli della categoria IV del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 1997 e relative proiezioni per gli anni seguenti, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria.

ART. 11.

(Competenze dei Ministri degli affari esteri, della difesa e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per la direzione e verifica dell'attuazione della legge).

1. I Ministri degli affari esteri, della difesa e dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvedono congiuntamente alla direzione ed alla verifica dell'attuazione della presente legge, compresa la distruzione dell'arsenale in dotazione alle Forze armate, di cui all'articolo 3.

2. I Ministri di cui al comma 1 riferiscono semestralmente al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge.